

REPUBBLICA ITALIANA



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 90 - 5 GIUGNO 2024

Consiglio Regionale. Avviso candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP.

Sommario

CONSIGLIO REGIONALE

Determinazioni dirigenziali del Consiglio Regionale

Determinazione Repertorio APL/AIE/59 del 16/05/2024

Approvazione Avviso e relativo modello di domanda per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP.

	<i>Consiglio Regionale dell'Abruzzo</i>	DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
---	---	--------------------------------

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA E LEGISLATIVI

Servizio Affari Istituzionali ed Europei

Oggetto: Approvazione Avviso e relativo modello di domanda per la presentazione delle candidature per la nomina a Revisore legale dell'ARAP.

PREMESSA

VISTO l'art. 1 della l.r. 29 luglio 2011, n. 23, recante: *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”*, ed in particolare:

- il comma 2, secondo cui *“L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti. L'Arap opera anche nelle altre aree destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni”*;
- il comma 7 che prevede tra gli organi dell'ARAP il Revisore legale;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 13 dello Statuto dell'ARAP approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 732 del 31 ottobre 2016, in base al quale è stabilito che il Revisore legale è nominato dal Consiglio regionale con le modalità previste dall'art. 5 della L.R. 4/2009 e dura in carica tre esercizi;

DATO ATTO che l'incarico di Revisore legale dell'ARAP conferito con decreto del Presidente del Consiglio regionale n. 22 del 14 luglio 2021 giungerà a scadenza in data 14/07/2024 e che, pertanto, è necessario porre in essere gli adempimenti conseguenti per il tempestivo rinnovo dell'organo di revisione;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 1 bis della L.R. n. 4/2009 s.m. e i. ai sensi del quale è prescritto che: *“Alla nomina degli organi di controllo degli Enti regionali provvede il Consiglio regionale mediante distinti avvisi pubblici; la nomina è riservata ai Revisori legali iscritti alla Fascia 3 nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali istituito con D.M. 15 febbraio 2012, n. 23, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148, oppure ai revisori legali iscritti nel Registro di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Ciascun soggetto può essere assegnato all'organo di controllo di un solo Ente regionale.”*;

CONSIDERATO che il successivo art. 5 ter della menzionata legge regionale dispone al primo comma che: *“Le nomine di competenza regionale sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi disposte dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”*;

RICHIAMATA la deliberazione dell'ANAC n. 1600 del 23 ottobre 2019 che, nel rendere il parere circa l'applicabilità del D.lgs. 39/2013 ai Revisori dei conti degli enti locali e delle Camere di commercio, ha escluso l'applicazione delle cause di inconfiribilità ed incompatibilità del medesimo

~~decreto ai revisori specificando che: “l’incarico di revisore dei conti non può essere ricondotto alle funzioni dirigenziali o gestorie che costituiscono uno dei presupposti di applicabilità delle fattispecie di inconferibilità/incompatibilità previste dal D.Lgs 39/2013”;~~

TENUTO CONTO che la medesima deliberazione richiama la precedente deliberazione dell’ANAC n. 622 dell’8 giugno 2016 che sul punto ha chiarito che: “*gli incarichi e le cariche cui si riferisce il D.lgs. 39/2013 sono solo gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni, gli incarichi di direttore generale, amministrativo e sanitario nelle aziende sanitarie*”, precisando ulteriormente che: “*le disposizioni contenute nel D.lgs 39/2013 non sono suscettibili di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore ha individuato a priori, e indipendentemente dalla concreta realizzazione di un danno per la pubblica amministrazione, fattispecie nelle quali sussiste un potenziale conflitto di interesse o ricorra il pericolo di mettere a rischio l’immagine di imparzialità e buon andamento della p.a.*”;

DATO ATTO, pertanto, che, sulla base del tenore letterale delle disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 e di quanto specificato dall’ANAC con le deliberazioni sopra richiamate, la portata dell’art. 5, comma ter della L.R. 4/2009 deve essere riferita esclusivamente agli incarichi ed alle cariche individuate specificatamente dal D.lgs. 39/2013 e, non già, genericamente a tutte le nomine di competenza regionale, atteso che le disposizioni del decreto medesimo non possono essere suscettibili di interpretazione estensiva;

TENUTO CONTO, peraltro, che su questo punto si è espresso anche il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Consiglio regionale che, nel condividere gli esiti dell’istruttoria svolta dal Servizio scrivente in ordine alla verifica della dichiarazione resa da un soggetto designato all’incarico di revisore legale, ha, infatti, avuto modo di ribadire quanto esplicitato dall’ANAC nelle deliberazioni sopra richiamate;

CONSIDERATO, quindi, di non dover applicare nei confronti dei revisori legali, o comunque agli organi di controllo, iscritti nel Registro dei revisori legali, degli enti regionali, le disposizioni relative alle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, atteso che le medesime trovano applicazione esclusivamente nei confronti degli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni ed esterni, le cariche di presidente ed amministratore delegato in enti in controllo pubblico ovvero finanziati o regolati da pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere, all’approvazione di un Avviso per la presentazione delle candidature ai fini della nomina dell’ARAP di competenza del Consiglio regionale e di assegnare un termine di 30 giorni per la presentazione delle candidature.

Si propone:

- di approvare l’Avviso unitamente al modello, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell’ARAP;
- di disporre la pubblicazione dell’Avviso e del relativo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Primo Piano”;
- di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell’Avviso sul BURAT.

IL DIRIGENTE

- a) VISTA la L.R. 14 settembre 1999 n. 77: “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*”;
- b) VISTA la L.R. 9 maggio 2001 n. 18: “*Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio Regionale*”;
- c) VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

- d) VISTA la L.R. 29 luglio 2011 n. 23: *“Riordino delle funzioni in materia di aree produttive”*;
- e) VISTA la L.R. 24 marzo 2009 n. 4 *“Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali”*;
- f) VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- g) VISTA la L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”*;
- h) VISTO il comma 5, dell'art. 248, del D.lgs. del 18/08/2000 n.267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- i) VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- j) VISTO D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 *“Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;
- k) VISTO il D.lgs 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- l) VISTE le bozze dell'Avviso e del modello per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARAP redatte dall'Ufficio Affari Istituzionali,
- m) Condividi i contenuti degli atti in parola;

VISTA e condivisa la proposta di determinazione dell'Ufficio Affari Istituzionali.

DETERMINA

1. di approvare l'Avviso unitamente al modello, di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la presentazione delle candidature ai fini della nomina di competenza del Consiglio regionale del Revisore legale dell'ARAP;
2. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e del relativo allegato A) sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sul sito istituzionale del Consiglio regionale nella sezione “Primo Piano”;
3. di disporre ai fini della presentazione delle candidature un termine di 30 gg. (trenta) decorrenti dalla pubblicazione dell'Avviso sul BURAT;
4. di nominare responsabile del presente procedimento la Dott.ssa Giulia Scafati;
5. di incaricare il Responsabile del procedimento di prendere contatti con l'Ufficio BURAT al fine di procedere con sollecitudine alla pubblicazione dell'Avviso.

Elenco visti:

GIULIA SCAFATI

Elenco allegati:

Nome allegato
allegato A domanda arap
AVVISO PUBBLICO ARAP

Hash allegato
9e84a974750f58b54f88188e2c2ef80ee3b20b23
c36033e9d416ef4c7d6d124d99946e890c884215

IL DIRIGENTE
ANNALISA IANNI

Si dà atto che il presente provvedimento è pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale.

Allegati per Determinazione Repertorio APL/AIE/59 del 16/05/2024

AVVISO PUBBLICO

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-05-30/avviso-pubblico-arap-signed.pdf>

Hash: 4ee11c4d75ce42a3bdafa5b39e49b4b1

ALLEGATO A

Scarica: <http://bura.regione.abruzzo.it/sites/bura.regione.abruzzo.it/files/bollettini/2024-05-30/allegato-domanda-arap-signed.pdf>

Hash: e64e7a8fe4d307fdd5f8370bad72c2ac



Direzione generale della Regione

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Ufficio Atti generali – BURAT

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it